

La sentenza del Tribunale di Roma n. 23771 del 3 Dicembre 2015: gli scenari applicativi pratici del c.d. "diritto all'oblio".

di:

Prof. Avv. Alessandro del Ninno
Studio Legale Tonucci & Partners
adelninno@tonucci.com

Con la pubblicazione - lo scorso 3 Dicembre - della sentenza 23771/2015, il Tribunale di Roma si è pronunciato sul c.d. "diritto all'oblio" respingendo la richiesta di avvocato rivolta al motore di ricerca Google per la cancellazione di *links* e la domanda di relativo risarcimento del danno: è la prima pronuncia (se si eccettua Trib. Milano del 5.6.2015, che però si era occupato di aspetti residuali del diritto in una vicenda che aveva ad oggetto la pubblicazione illecita di conversazioni telefoniche) che ha affrontato la tematica del diritto all'oblio organicamente, ricostruendo puntualmente tutti i principi applicabili, come derivanti tanto dalla nota sentenza della Corte di Giustizia UE C-131/12 in materia, quanto dalle Linee Guida interpretative dei principi in detta sentenza esplicitati, emanate dal Gruppo dei Garanti privacy UE ex art. 29 della Direttiva in data 26 Novembre 2014.

La vicenda è presto riassunta: un avvocato aveva citato il motore di ricerca Google chiedendo al Tribunale - oltre al risarcimento del danno - la deindicizzazione di 14 *links* che riportavano a siti *web* contenenti notizie di cronaca giudiziaria circa il suo coinvolgimento in una vicenda penale del 2012/2013 (nella quale non era stata pronunciata alcuna condanna) relativamente a presunte truffe e guadagni illeciti realizzati da un sodalizio criminoso del quale risultavano fare parte esponenti della criminalità della c.d. banda della Magliana ed alcuni membri del clero.

Nel respingere tutte le richieste per insussistenza in capo all'attore del vantato diritto all'oblio, il Tribunale ha colto l'occasione per ricostruire puntualmente la natura ed i presupposti di un tale diritto, sia alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso C-131/12 *Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González* che delle Linee Guida sulla implementazione pratica dei principi espressi in materia dalla Corte UE emanate il 26 Novembre 2014 dal Gruppo Art. 29 che riunisce tutte le Autorità privacy europee (WP 225 - *Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on "Google Spain and Inc V. Agencia Española De Protección De Datos (Aepd) and Mario Costeja González" C-131/12*).

Prima di commentare alcuni interessanti spunti della sentenza del Tribunale di Roma, appare opportuno formulare una considerazione preliminare su come si sta

recependo nella pratica - dagli interessati e dalle istituzioni - la sentenza della Corte di Giustizia UE sul diritto all'oblio. Nella prospettiva degli interessati - almeno valutando i dati sulle richieste di deindicizzazione (in prima battuta da richiedere al motore di ricerca) e sui ricorsi alle Autorità nazionali privacy (sorta di "appello" avverso il diniego del motore di ricerca di accogliere le richieste di esercizio del diritto all'oblio, per approfondimenti si vedano i tre articoli pubblicati su Diritto & Giustizia [Google deve cancellare i link a siti terzi... e ora che succede?](#) - [Il "diritto all'oblio" su internet in Italia: prescrizioni del Garante per la privacy](#) - [Il "diritto all'oblio" e protezione dei dati personali nei confini europei](#)) appare che i principi stabiliti dalla Corte UE siano recepiti in maniera errata e distorta: gli interessati sembrano quasi interpretare il diritto all'oblio come un diritto automatico a rivendicare la cancellazione di informazioni che li riguardano e che sono ad essi semplicemente sgradite, non tenendo in conto né i chiari e rigorosi presupposti sui quali è fondato il diritto all'oblio, né il necessario contemperamento tra tale diritto e - nella maggior parte dei casi - l'altrettanto fondamentale diritto di cronaca (*sub specie* diritto ad informare e ad essere informati su fatti di pubblico interesse).

D'altro canto le istituzioni (il Garante privacy e da ultimo il Tribunale di Roma) applicano invece correttamente i principi espressi dalla Corte UE.

Quanto precede è confermato dalla recenti statistiche: secondo gli ultimi dati pubblicati da Google il 12 Dicembre 2015, da quando il motore di ricerca ha attivato - a seguito della sentenza della Corte UE - la procedura per la ricezione e la gestione delle richieste di deindicizzazione basate sul diritto all'oblio (dal 29 Maggio 2014), circa il 60% delle richieste ricevute è stato respinto. In base ai dati citati, ad oggi Google ha ricevuto 356.553 richieste di cancellazione di links da parte di cittadini europei (e ne ha respinte 248.545) ed ha esaminato 1.256.576 *links* (rimuovendone 441.032). Interessante notare come tali richieste siano state avanzate per la stragrande maggioranza da cittadini comuni e non da personaggi pubblici.

Altrettanto interessanti sono i dati rilasciati dal Garante per la privacy italiano: sono circa 50 i ricorsi relativi a persone comuni, figure pubbliche locali, professionisti che si sono rivolti al Garante Privacy dopo che Google non ha accolto le loro richieste di deindicizzazione. Solo in un terzo dei casi il Garante ha accolto le richieste degli interessati ordinando a Google la rimozione dei *links* a pagine sul web che riportavano dati personali ritenuti non più di interesse pubblico, informazioni eccedenti, riferite anche a persone estranee alla vicenda giudiziaria narrata, o lesive della sfera privata. In tutti gli altri casi, invece, l'Autorità ha respinto le richieste ritenendo che la posizione di Google fosse corretta, risultando prevalente l'interesse pubblico ad accedere alle informazioni tramite motori di ricerca. Si trattava, infatti, in prevalenza, di vicende processuali di sicuro interesse pubblico, anche a livello locale, spesso recenti o per le quali non erano ancora stati esperiti tutti i gradi di giudizio. I dati personali riportati, tra l'altro, risultavano trattati nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione nell'ambito di trattamenti per finalità giornalistiche (sul punto, si segnala l'importante documento del Garante privacy del 6 Maggio 2004 - troppo

spesso dimenticato - intitolato [Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti](#)).

* * * * *

Formulate le considerazioni che precedono, appare ora opportuno analizzare alcuni spunti della sentenza 23771/2015 del Tribunale di Roma.

L'organo giudicante, nel motivare il diniego di accoglimento delle domande (di cancellazione dei *links* e di risarcimento del danno) dell'attore, ben ricostruisce il quadro regolatorio applicabile al diritto all'oblio, richiamando tanto i principi della sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso C-131/12 *Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González* quanto Le Linee Guida del 26 Novembre 2014 dei Garanti europei che a quei principi hanno dato pratica applicazione interpretativa.

Tuttavia, il Tribunale offre una definizione generale del "diritto all'oblio" che non appare del tutto corretta, o per lo meno limitativa: *"peculiare espressione del diritto alla riservatezza (privacy) e del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia con pregiudizio alla propria reputazione e riservatezza"*. In realtà tale definizione è solamente una delle applicazioni pratiche di tale diritto, che invece in linea generale - pur non esistendo nel Codice della privacy una precisa definizione del "diritto all'oblio" (presente invece nel nuovo Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati in corso di approvazione) - può essere definito [dal combinato disposto dell'art. 7, comma 3, lettera c) e 11, comma 1, lettera e) del Codice della privacy] come diritto generale della persona cui si riferiscono i dati personali (non solo quelli pubblicati on line, ovviamente) ad ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati erano stati raccolti o successivamente trattati; e a tale diritto corrisponde l'obbligo per il titolare del trattamento di conservare i dati raccolti in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Il Tribunale poi si sofferma, riportandone ampi stralci, sulla sentenza della Corte di Giustizia, di cui mette in risalto - correttamente - i fondamentali principi, corredandoli con gli ulteriori principi contenuti nelle Linee Guida interpretative del Gruppo dei Garanti UE del 26 Novembre 2014, che in materia di diritto all'oblio hanno specificato alcuni criteri utili atti ad orientare tanto i motori di ricerca quanto - soprattutto - le Autorità privacy nazionali chiamate in seconda battuta a decidere eventuali ricorsi. Tra tali criteri appare opportuno ricordare i seguenti:

- a) la natura privata o "pubblica" dell'informazione e del richiedente la de-
indicizzazione; in particolare le Linee Guida chiariscono che in linea generale

non dovrebbero essere accettate le richieste di *de-listing* da soggetti che rivestono un ruolo pubblico, prevalendo l'interesse del pubblico a conoscere informazioni su chi svolge attività e ruoli pubblici, come ad esempio personaggi politici, pubblici ufficiali, uomini di affari, personaggi dello sport e dello spettacolo e persino professionisti iscritti in albi che svolgono professioni regolamentate; in particolare le Linee Guida suggeriscono il criterio – comunque esemplificativo – per individuare le “figure pubbliche” ai fini che precedono: in generale i soggetti che a causa delle funzioni, attività o incarichi svolti hanno un certo grado di esposizione mediatica, e anzi citano una specifica definizione contenuta nella Risoluzione 1165 (1998) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa “*le figure pubbliche sono i soggetti che rivestono un pubblico ufficio e/o utilizzano pubbliche risorse e, più in generale, tutti coloro che rivestono un ruolo nella vita pubblica, vuoi nella politica, nell'economia, nelle arti, nella sfera sociale, nello sport o in altri settori*”;

- b) la minore età al momento della pubblicazione dell'informazione, che dovrebbe favorire l'accoglimento di una richiesta di deindicizzazione;
- c) l'attinenza dell'informazione all'ambito professionale o personale dell'interessato, l'accuratezza e la proporzionalità delle informazioni riportate;
- d) la natura sensibile delle informazioni (es: informazioni su stato sanitario, su abitudini sessuali, etc);
- e) il tempo trascorso dalla pubblicazione della notizia;
- f) la possibilità che la disponibilità di un determinato risultato di ricerca arrechi pregiudizio all'interessato o metta a rischio la sicurezza dello stesso;
- g) l'inesistenza, in caso di accoglimento della richiesta dell'interessato di *de-listing*, dell'obbligo di cancellare la notizia dai siti originali, notizia che resta accessibile utilizzando altre chiavi di ricerca sul web diverse dal nome e cognome dell'interessato; l'inesistenza dell'obbligo per gli interessati di contattare tali siti web originali onde esercitare il diritto all'oblio verso il motore di ricerca; l'obbligo per i motori di ricerca di procedere al *de-listing* – ove ne ricorrano i presupposti – senza limitazioni territoriali, agendo cioè su tutti i suffissi – incluso il .com – e non solo sui suffissi ccTLD europei, per rendere la tutela del tutto effettiva.

Tra l'altro, ancorchè non menzionati nella sentenza del Tribunale di Roma, appare opportuno altresì ricordare anche i quattro criteri emanati dalla commissione di esperti che Google aveva costituito all'indomani della sentenza della Corte di Giustizia UE e che dopo un lungo tour di consultazioni in Europa per raccogliere pareri e consigli da parte di esperti, avvocati, magistrati, giornalisti e professori universitari con l'obiettivo di creare linee guida per semplificare e definire al meglio la linea di condotta che il motore di ricerca ora utilizza nella valutazione delle richieste ricevute, sono confluite nel rapporto finale intitolato *Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten*. La commissione ha difatti indicato i seguenti quattro criteri-guida:

1. il ruolo pubblico eventualmente rivestito dal soggetto che presenta la richiesta di *delisting* o al quale si riferisce la richiesta di *delisting*;
2. la natura dell'informazione;
3. la fonte dell'informazione;
4. il tempo di disponibilità *on line* dell'informazione.

Importante è poi il riferimento che il Tribunale di Roma fa alla sentenza della Cassazione che costituisce - ad oggi - il *leading case* del diritto all'oblio in Italia. La Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia, ha statuito che *"Il soggetto titolare dei dati personali oggetto di trattamento deve ritenersi titolare del diritto all'oblio anche in caso di memorizzazione nella rete Internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e, cioè, titolari dei siti costituenti la fonte dell'informazione. A tale soggetto, invero, deve riconoscersi il relativo controllo a tutela della propria immagine sociale che, anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei dati, e se del caso, avuto riguardo alla finalità di conservazione nell'archivio ed all'interesse che la sottende, finanche alla relativa cancellazione"* (Cass. civ. Sez. III, 05-04-2012, n. 5525). Afferma infatti la Suprema Corte che *"se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza (artt. 21 e 2 Cost.), al soggetto cui i dati pertengono è correlativamente attribuito il diritto all'oblio (v. Cass., 9/4/1998, n. 3679), e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati. Atteso che il trattamento dei dati personali può avere ad oggetto anche dati pubblici o pubblicati (v. Cass., 25/6/2004, n. 11864), il diritto all'oblio salvaguarda in realtà la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità. Il soggetto cui l'informazione oggetto di trattamento si riferisce ha in particolare diritto al rispetto della propria identità personale o morale, a non vedere cioè "travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale" (v. Cass., 22/6/1985, n. 7769), e pertanto alla verità della propria immagine nel momento storico attuale"*.

E' proprio sull'elemento del "tempo trascorso" che la sentenza fonda il diniego alle domande attoree: risalendo le notizie pubblicate sul *web* al 2013, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse l'elemento costitutivo del diritto all'oblio, rappresentato dal trascorrere del tempo, quale diritto a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che appunto per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati. Mentre nel caso in questione, non solo le indagini e i processi sono ancora in corso, ma sussiste - ed è prevalente sul contrario interesse alla deindicizzazione - il diritto all'informazione del pubblico.

Il Tribunale conclude dunque che “*i dati personali dell’attore risultano trattati nel pieno rispetto del principio di essenzialità dell’informazione*” e che la domanda – tra l’altro – non può essere accolta perché l’attore è avvocato iscritto nell’albo professionale in Svizzera, esercitando dunque un “ruolo pubblico” proprio ai sensi di quanto chiarito dalle Linee Guida dei Garanti privacy europei. Sul punto, si deve osservare che appare abnorme che i Garanti UE abbiano equiparato i professionisti a personaggi pubblici per il solo fatto di essere iscritti ad albi professionali e di svolgere una professione regolamentata: non appare difatti per nulla corretta (né automatica, come invece emerge dalle Linee Guida) l’equazione per cui un professionista, solo per svolgere una attività regolamentata, sia per ciò stesso sempre un soggetto che svolge un “ruolo nella vita pubblica” poiché in tal modo viene depotenziato *ad origine* il diritto dei professionisti di esercitare l’oblio.

Infine, il Tribunale respinge altresì – e correttamente – le doglianze dell’attore circa la falsità delle notizie riportate dai siti web visualizzabili per effetto di una ricerca a suo nome. Sul punto, non va difatti commesso l’errore di includere nel diritto all’oblio anche la facoltà di richiedere ai motori di ricerca la cancellazione di notizie perché asseritamente false o non veritiere (e tale confusione appare frequente): puntualmente il Tribunale di Roma ricorda che in tale prospettiva l’attore avrebbe dovuto agire direttamente nei confronti dei titolari/gestori dei siti web terzi sui quali è avvenuta la pubblicazione delle informazioni contestate, qualora tali informazioni non siano state riportate fedelmente (attraverso le procedure di rettifica previste dalla Legge sulla Stampa, ad esempio). Difatti, non può essere il motore di ricerca il destinatario di una simile doglianza poiché esso svolge in tali casi il mero ruolo di “*caching provider*” ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 70/2003 sui servizi della società dell’informazione, non essendo imputabile al *provider* alcuna responsabilità diversa da quanto prevede tale norma:

Art. 15 (Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea - Caching)

1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:

- *non modifichi le informazioni;*
- *si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;*
- *si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;*
- *non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni;*

- *agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.*

2. *L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.*

E appare in conclusione utile altresì ricordare che laddove un gestore di un sito *web* abbia riportato una notizia veritiera, ma la stessa non sia stata poi aggiornata, o integrata (ad esempio con l'ulteriore sviluppo delle indagini o l'esito delle stesse), allora in tali casi potrebbe essere attivabile una responsabilità del gestore per aver mantenuto *on line* – diciamo – solo una informazione parziale e non più aggiornata, con la conseguenza che – se ad esempio era stata riportata la notizia del rinvio a giudizio di un soggetto, senza poi aggiornare la stessa con la eventuale assoluzione del medesimo soggetto – rimarrebbe *on line* una informazione riferita all'interessato parziale e scorretta, che potrebbe dare adito a responsabilità – anche risarcitoria- del gestore del sito *web*. Quanto precede è esattamente quanto stabilito dalla sentenza n. 27535 del 30 dicembre 2014 pronunciata dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione. La Corte specifica che addirittura non è sufficiente che gli aggiornamenti e la comunicazione di un esito giudiziario favorevole per l'imputato siano rintracciabili in altre pagine e sezioni del sito Internet (e dunque siano comunque riportati): per evitare il rischio di condanna è necessario che lo stesso articolo che annuncia l'avvio di un'inchiesta giudiziaria a carico di uno o più imputati, sia poi successivamente integrato dando anche la notizia dell'evoluzione della vicenda giudiziaria. La sentenza in oggetto si riferisce a una vicenda che aveva coinvolto una nota associazione di consumatori, rea di aver pubblicato sul proprio sito una nota che riportava la notizia dell'apertura di un'inchiesta giudiziaria, ma non dell'avvenuta assoluzione degli imputati. Ne è scaturita una condanna civile al risarcimento del danno (per diffamazione) quantificato in 30.000 euro.